

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1916}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, FINCATO, SANGIORGIO, SALERNO, FERRARINI

Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto alle attività integrative dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali

Presentata il 19 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le amministrazioni comunali delle maggiori città italiane hanno tradizionalmente assolto ad un compito rilevante nel settore dell'assistenza integrativa scolastica e post-scolastica con risultati giudicati positivi anche sotto il profilo pedagogico.

L'amministrazione dello Stato è stata sollevata da oneri e compiti che nel passato non era in grado di svolgere.

A partire dal 1971 la trasformazione della scuola dell'obbligo e l'affermazione di nuove concezioni pedagogico-educative hanno indotto il Parlamento ad approvare la legge 24 settembre 1971, n. 820, dando così l'avvio alla sperimentazione della scuola a tempo pieno e alla sua successiva attuazione.

Si è trattato di un avvio graduale non potendo lo Stato assumersi ovunque gli

oneri conseguenti l'esercizio di tale attività impegnando solo proprio personale.

Nelle scuole, per anni, il servizio è stato assicurato in forma differenziata: dallo Stato, dalle amministrazioni comunali, o da entrambi.

In tali condizioni lo Stato ha dovuto assumere personale precario, che è stato poi immesso in ruolo con la legge 20 maggio 1982, n. 270.

Si è inoltre in questo ultimo decennio verificata una situazione anomala anche in considerazione sia dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, che ha trasferito alle regioni tutte le competenze relative agli interventi per il diritto allo studio e all'assistenza scolastica, sia di successive leggi regionali che hanno delegato ai comuni tali compiti.

Negli anni successivi la situazione è andata di fatto chiarendosi per un intervento dello Stato sempre più puntuale ed ampliato e grazie alla destinazione di un sempre maggior numero di insegnanti statali destinati alle attività integrative oggi considerate giustamente più di carattere educativo-pedagogico che assistenziale.

Le amministrazioni comunali di conseguenza non assumono da almeno 10 anni personale per i servizi suddetti che svolgono ora, in misura assai ridotta, in quanto sono state sostituite dallo Stato nell'espletamento di tali servizi.

Ciò ha creato una situazione di grave difficoltà sia per i comuni sia per il personale comunale che, svolgendo da anni compiti che sono ora di competenza dello Stato, si vede attualmente sostituire da personale statale e destinare ad altri incarichi.

Ragioni di chiarezza nell'esercizio di funzioni e di competenze e ragioni di equità consigliano oggi l'adozione di un provvedimento che ponga fine alla commistione nell'espletamento delle attività integrative.

Si tratta perciò di dettare norme per il trasferimento nelle scuole elementari statali del personale insegnante addetto alle attività integrative dipendente dalle amministrazioni comunali.

Sarà così possibile allo Stato esercitare ovunque questa nuova attività valendosi di personale che ha acquisito un'ampia esperienza ed ha con la propria sperimentazione favorito l'attuarsi della scuola integrata e a tempo pieno.

Non si tratta di una delle tante misure adottate a favore di personale precario, quanto invece di un trasferimento di personale in ruolo dai comuni allo Stato, come conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato di compiti prima esercitati dai comuni: una operazione analoga e inversa a quella avvenuta a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che operò il decentramento dallo Stato alle regioni e agli enti locali.

Lo Stato avrà il vantaggio di avvalersi di personale preparato, che ha acquisito

esperienza e capacità didattica specifica nel settore delle attività integrative.

La proposta di legge con l'articolo 1 detta norme di garanzia per lo Stato stabilendo che il trasferimento nei ruoli dello Stato possa avvenire a richiesta del personale stesso entro il limite di 180 giorni, che detto personale debba essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale, e aver prestato un servizio continuativo nelle attività integrative scolastiche comunali per almeno cinque anni.

Come per analoghe situazioni, si è previsto il trasferimento degli insegnanti a specifica domanda, e ciò per salvaguardare il legittimo desiderio degli interessati a continuare a prestare eventualmente servizio nell'amministrazione presso la quale sono stati assunti. Ben si intende che in tali casi il personale sarà destinato ad altre attività nell'ambito dell'amministrazione locale ed inquadrato nei ruoli organici di competenza.

Con l'articolo 2 si applica una norma di equità riconoscendo al personale trasferito l'anzianità maturata nell'ente di provenienza a partire dal giorno della sua assunzione in servizio e riconoscendo la rivalutazione, secondo le norme vigenti per gli insegnanti statali, dei titoli posseduti e dei punteggi acquisiti durante il servizio prestato.

Ciò che va segnalato è che gli insegnanti oggetto della presente proposta di legge assommano a circa 4.000 unità, per lo più concentrati in grandi città, e non tutti chiederanno il passaggio allo Stato preferendo essere utilizzati dai comuni in altre attività.

Va poi aggiunto che « sostanzialmente » non vi è aggravio per la finanza pubblica essendo purtroppo tuttora la finanza locale di puro trasferimento e che perciò il peso, per la verità assai modesto, che graverà sullo Stato è compensato dalla minore spesa sostenuta dai comuni che potranno destinarla ad attività assistenziale di loro più stretta competenza.

Si è comunque prevista con l'articolo 3 la copertura della spesa, calcolata nella

misura di 50 miliardi di lire, mediante la corrispondente riduzione del fondo destinato agli enti locali.

Si è infatti calcolato che solo 2.000 insegnanti, e cioè il 50 per cento del personale oggetto del provvedimento, chiederanno il trasferimento nei ruoli degli insegnanti statali. Il che comporterà un costo annuale di 25 milioni per unità.

Osservazioni pur valide sul piano ragionieristico-contabile non debbono comunque impedire una operazione di chiarezza funzionale nell'ambito di una attività così delicata come quella pedagogico-

educativa nella scuola elementare e di equità nei confronti di personale che ha assolto con riconosciuta competenza un servizio meritevole di elogio.

Il testo dell'articolato della presente proposta di legge corrisponde al testo unificato approvato il 15 ottobre 1986 dal Comitato ristretto *ad hoc* istituito dalla Commissione istruzione, nella IX legislatura e risultante dall'abbinamento delle proposte di legge presentate nel corso della IX legislatura con i nn. 1054 (Aniasi ed altri), n 3585 (Poli Bortone ed altri) e 3586 (Casini Carlo ed altri).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale insegnante dipendente dalle amministrazioni comunali addetto alle attività didattiche integrative, al sostegno, alle attività di laboratorio, di refezione e doposcuola, ha diritto al trasferimento nell'organico dello Stato in qualità di insegnante elementare di ruolo purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) ne faccia richiesta entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) sia in possesso del diploma di abilitazione magistrale;

c) risulti in servizio continuativo e sia inserito nei ruoli organici comunali da almeno cinque anni con una impegnativa oraria settimanale minima di ventiquattro ore. Tale diritto viene esteso anche al personale che trovandosi nelle condizioni suddette sia però stato assegnato, a partire dall'anno scolastico 1985-1986, ad altro incarico o ad attività diverse da quelle precedentemente svolte nell'ambito della scuola.

ART. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 trasferito nei ruoli dello Stato, è riconosciuta integralmente a tutti gli effetti giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza, conteggiandosi a tal fine la data di assunzione in detto ente.

2. Sono di conseguenza rivalutati secondo le norme vigenti per il personale docente statale sia i punteggi conseguiti per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei

ruoli dello Stato. Il predetto personale viene quindi inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo l'anzianità posseduta.

ART. 3.

1. All'onere finanziario, per l'attuazione della presente legge, previsto in 50 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli enti locali e con iscrizione di tale cifra nel capitolo 1498 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

